MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA

Art. 4

Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori

All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Versione in vigore dal 30 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-e-di-difesa/art-4-proroga-di-termini-in-materia-di-assegno-temporaneo-per-figli-minori

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it